

NATURALIZZAZIONE PER MATRIMONIO: CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992 modificato dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009)

a) Chi può fare la richiesta:

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a:

- 1) residente legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla data del matrimonio (1 anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)
- 2) residente all'estero, dopo 3 anni dalla data del matrimonio (1 anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)

Durante questo periodo e fino all'adozione del provvedimento di concessione, non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale.

b) Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. di Verona debitamente compilata sull'apposito modello A (scaricabile anche dal sito della Prefettura) e vi va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.

Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare Italiana.

c) Documentazione richiesta:

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- 2) certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- 3) fotocopia della carta d'identità valida;
- 4) fotocopia del permesso o della carta di soggiorno;
- 5) copia integrale dell'atto di matrimonio;
- 6) ricevuta di pagamento del contributo di euro 200,00 tramite c/c postale 809020 intestato Ministero Interno - causale: Richiesta Cittadinanza Italiana

NOTA BENE:

- I rifugiati politici e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta ai punti 1 e 2, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le generalità proprie e dei genitori, nonché dichiarazione relativa alla posizione giudiziaria nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico o di apolide.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato all'interessato. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

NATURALIZZAZIONE PER RESIDENZA: CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

a) Chi può fare la richiesta:

- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

b) Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. di Verona debitamente compilata sull'apposito modello B (scaricabile anche dal sito della Prefettura) e vi va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.

c) Documentazione richiesta:

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità,(esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- 2) solo per la Nigeria: dichiarazione statutaria di età tradotta e legalizzata;
- 3) certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- 4) fotocopia Mod. CUD o 730 degli ultimi 3 anni di lavoro (singolo €8.300,00 - coniugato € 11.000,00 - oltre €516,00 per ogni figlio a carico);
- 5) fotocopia della carta d'identità valida;
- 6) fotocopia del permesso o della carta di soggiorno;
- 7) ricevuta di pagamento di euro 200,00 tramite c/c postale 809020 intestato Ministero Interno - causale: Richiesta Cittadinanza Italiana.

NOTA BENE

- I rifugiati politici e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta ai punti 1 e 2, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le generalità proprie e dei genitori, nonché dichiarazione relativa alla posizione giudiziaria nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico o di apolide.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato all'interessato. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

ALTRE FORME DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: STRANIERO NATO IN ITALIA (art. 4, comma 2, L. 91 del 5 febbraio 1992)

Lo straniero nato in Italia residente legalmente fino al compimento del diciottesimo anno di età può rendere una dichiarazione per acquistare la cittadinanza italiana recandosi al Comune di residenza. La predetta dichiarazione deve essere resa entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

Requisiti:

- 1) essere nati in Italia
- 2) aver compiuto diciotto anni (ma non ancora i diciannove)
- 3) aver risieduto in Italia (iscrizione in Anagrafe) senza interruzioni dalla nascita
- 4) essere in possesso del permesso di soggiorno senza interruzioni dalla nascita
- 5) ricevuta di pagamento di euro 200,00 tramite c/c postale 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza” (Mod. 451)

N.B.: nel caso di brevi interruzioni è necessario dimostrare di non aver mai lasciato il territorio nazionale.

ALTRE FORME DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA: MINORENNE CONVIVENTE CON IL GENITORE CHE ACQUISTA LA CITTADINANZA ITALIANA (art. 14 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il figlio minore di chi ha acquistato (o riacquistato) la cittadinanza italiana acquista la cittadinanza se convive con esso (non è sufficiente dimostrare l’iscrizione nello stato di famiglia). La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente documentata (art. 12 del d.P.R. 572/1993). Le condizioni devono sussistere nel momento in cui il genitore acquista (o riacquista) la cittadinanza.

Esistono poi molte forme di acquisto della cittadinanza italiana. Di seguito vengono elencate le più frequenti:

1) ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA

- a) Minorenne straniero riconosciuto da padre o madre di cittadinanza italiana (art. 2, comma 1)
- b) Minorenne straniero adottato da padre o madre di cittadinanza italiana (art. 3, comma1)

2) ACQUISTO VOLONTARIO DELLA CITTADINANZA

- a) Lo straniero maggiorenne riconosciuto da padre o madre di cittadinanza italiana puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento di eleggere la cittadinanza (art. 2, comma2).
- b) Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita:
 - i) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - ii) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - iii) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

PERDITA DELLA CITTADINANZA

Ai sensi dell'art. art.11 della Legge n. 91/1992 il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero. La dichiarazione di rinuncia va espressa all'Autorità Consolare Italiana all'estero.

MODALITA' PER IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Sono disciplinate dall'art. 13, comma 1, che viene di seguito riportato:

“Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

- a)* se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
- b)* se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
- c)* se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
- d)* dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- e)* se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'art. 12, comma 1.”